DELIBERAZIONE 26 MARZO 2019 108/2019/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2019, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1058^a riunione del 26 marzo 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009:
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2018, 709/2018/R/gas (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 219/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 219/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 709/2018/R/gas;
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che "per i soli clienti domestici", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG, prevede, in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) *QT*_{int}, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) *QT_{PSV}*, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella 8 del TIVG;
 - d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
 - al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;

- l'articolo 8, del TIVG, prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo sia calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - QTF_i, espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
 - *QTV_t*, espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
 - al comma 8.2, che l'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_{i} = \frac{\sum_{k} (QTE^{k} \times E^{k})}{\sum_{k} E^{k}}$$
 (euro/GJ)

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- *k* sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;
- al comma 8.3, che la quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, sia determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^{k} = \frac{\sum_{k \in I} \left[\frac{1}{365 \times PCS} \times \left(CP_{u}^{k} + CR_{r}^{k} + CM^{k} \right) \times E^{k} \right]}{\sum_{k \in I} E^{k}} + \left[\frac{1}{PCS} \times \left(CRV^{I} + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST} \right) \right]$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della

- rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- *CR_r* è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- *CM*^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- *PCS* è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- *CRV*^I è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione 277/07, espressa in euro/Smc;
- *CRV*^{OS} è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
- *CRV^{BL}* è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;
- *CRV*ST è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, espressa in euro/Smc;
- al comma 8.4, che l'elemento QTV_t di cui al comma 8.1 lettera b) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MFM_t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$ è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002000;
- al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

• la deliberazione 219/2018/R/GAS ha, tra l'altro, fissato il corrispettivo *CRV*^{OS}, di cui all'articolo 26, comma 26.1, lettera k) della RTTG, per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 marzo 2019, pari a 0,0085 euro/Smc, mentre per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2019 tale valore è azzerato;

• il corrispettivo CRV^{OS} è computato nel calcolo dell'elemento QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 del TIVG.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 aprile 30 giugno 2019;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8, del TIVG modificare:
 - a) i valori dell'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, a seguito dell'azzeramento del corrispettivo CRV^{OS} , aggiornando la Tabella n. 5;
 - b) per il trimestre 1 aprile 30 giugno 2019, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella <u>Tabella 1</u>, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019 dell'elemento QTV_t

2.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2019, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,011303 euro/GJ.

Articolo 3 Modifiche al TIVG

3.1 A partire dal 1 aprile 2019, la Tabella n. 5 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 5 – Elemento QTF_i

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	1,121696
Ambito nord orientale	0,958907
Ambito centrale	1,114563
Ambito centro-sud orientale	1,055507
Ambito centro-sud occidentale	0,996703
Ambito meridionale	0,914618

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento e il TIVG, così come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 marzo 2019

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini